



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

DGR n. 62 del 31/01/2025

OGGETTO: ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DELLA SEZIONE 3 RECANTE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO. SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025 – 2027. ANNUALITÀ 2025" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/01/2025

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	ASSENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

OGGETTO: ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DELLA SEZIONE 3 RECANTE “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO. SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025 – 2027. ANNUALITÀ 2025” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4, 6, 6 ter, 30, 33 e 35;
- la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

RICHIAMATI altresì:

- il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e s.m.i., ed in particolare l’art. 6 che ha introdotto il Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), quale strumento di programmazione triennale, aggiornato annualmente, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, che ha assorbito, in una logica di integrazione e semplificazione, una serie di documenti programmatori propri delle Pubbliche Amministrazioni;

□ il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 concernente “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” adottato in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;

□ il D.M. del 24 giugno 2022 adottato del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, che definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

PRECISATO che, a norma del comma 2 del succitato art. 6 del D.L. n. 80/2021, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l’altro, “c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”;

RICHIAMATE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” dell’8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., le quali impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che “... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art. 4 comma 2);

b) che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3);

c) che “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento

economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

RICHIAMATI INOLTRE:

□ l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i. ed in particolare:

il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

il comma 557-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

il comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il comma 557-quater: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, secondo cui “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le

stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...”;

- l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge 11.8.2014 n. 114, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge 28.3.2019 n. 26, ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì “il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;

- il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l'art. 33, che recita: “...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

- il D.M. 3.9.2019, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

SPECIFICATO che il succitato D.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

□ Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: 11,5 per cento;

VISTE le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

RICHIAMATA ancora la DGR n. 719/2020, rubricata Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020 con la quale si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77;

RICHIAMATE, in ordine all'acquisizione dei dati occorrenti per l'elaborazione del presente Piano:

- la nota prot. n. DPB011/441948/24 del 14.11.2024, la nota prot. n. DPB011/2984/25 del 7.1.2025, e la nota prot. n. DPB011/13413/25 del 15.1.2025;

- la nota prot. n. DPB016/2147/25 del 7.1.2025;

- la nota del Consiglio Regionale prot. n. 366/2025 del 15.1.2025, acquisita al prot. n. RA/13693/2025 del 15.01.2025;

nonchè le comunicazioni di insussistenza di situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sono pervenute dai vari Dipartimenti della Giunta Regionale ulteriori richieste di implementazione del personale a tempo indeterminato, per le esigenze di funzionamento dei vari servizi, nonché istanze di stabilizzazione del personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso alcune strutture regionali, come segue:

□ quanto al Servizio Autonomo AUDIT, note prot. n. 346416/24 del 4.9.2024 e prot. n. 9423/25 del 13.1.2025;

□ quanto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 – USR, nota prot. n. 363134/24 del 17.9.2024, e nota prot. n. 14161/25 del 15.1.2025 del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vicecommissario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016;

□ oltre a quanto già previsto in favore dei Centri per l'Impiego, di cui alla D.G.R. 707/2023;

VISTA la vigente normativa in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di seguito precisata:

- l'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, recante norme in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il comma 1;

- l'art. 3 del D.L. n. 44 del 22.4.2023, conv. dalla Legge n. 74 del 21.6.2023 ed in particolare il comma 5;

- l'art. 57 del D.L. n. 104 del 14.8.2020 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 126 del 13.8.2020, ed in particolare i commi 3 e 3-bis;

RICHIAMATA dunque la D.G.R. n. 707 del 25.10.2023, avente ad oggetto "D.G.R. n. 78 del 17.2.2023 "Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2023 - 2025 - Annualità 2023". Integrazione Piano del Fabbisogno annualità 2023", con cui, tra l'altro, sono stati dettati indirizzi in ordine alle stabilizzazioni relative al personale a tempo determinato in servizio presso la Giunta Regionale, con l'approvazione, per il triennio 2023 – 2025, di una programmazione progressiva delle stesse, a cui si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, avvalendosi della facoltà attribuita all'uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nelle strutture sopra richiamate, come argomentato nelle succitate richieste, demandando alle strutture esterne, previa verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge, le procedure istruttorie preliminari all'immissione in ruolo dei soggetti individuati;

RICHIAMATI ALTRESI', quanto al Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro:

- il comma 793 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017;

- l'art. 15 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito in L. n. 125 del 6.8.2015, che introduce il Piano di rafforzamento dei Servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive del lavoro mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal FSE e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del FSE;

- l'art. 1, comma 258, della L. 145 del 30.12.2018 e s.m.i., relativo al potenziamento dei Centri per l'Impiego in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza, prevedendo la possibilità di procedere ad assunzioni, da destinare ai predetti Centri, in deroga ai limiti di cui all'art. 1 c. 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché senza incidenza sul turn over;

- il D.M. n. 74 del 28.6.2019 e il D.M. n. 59 del 22.5.2020, entrambi del Ministero del Lavoro, contenenti il riparto delle risorse di cui sopra;

- l'art. 12, comma 3 bis, del D.L. n. 4 del 28.1.2019 e s.m.i., conv. dalla Legge n. 26 del 28.3.2019 e s.m.i., che introduce un piano straordinario di potenziamento prevedendo risorse aggiuntive, rispetto a quelle di cui alle norme che precedono, di durata triennale;

VISTE ANCORA:

- la D.G.R. n. 879 del 23.12.2024, ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 – Aggiornamento del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego Regione Abruzzo. Approvazione”, con cui si è proceduto all’aggiornamento e adeguamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo, relativamente alla sola parte attinente al rafforzamento del personale (par. 2.2 “il personale in servizio”);

- le D.G.R. n. 908 e n. 909 del 23.12.2024, ad oggetto, rispettivamente: “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione n. 25-2024 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate” e “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2024-2026. Variazione n. 25 -2024 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”;

- la Determinazione n. DPH010/07 del 21.11.2024, rettificata ed integrata dalla determinazione n. DPH010/22 del 24.12.2024, con cui è stato disposto l’impegno di spesa per il personale interessato per l’anno 2025, dando atto della relativa copertura finanziaria sulle somme assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. n. 74/2019, in base all’aggiornamento del succitato Piano di potenziamento;

VISTI inoltre l’art. 52 comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, e l’art. 13 commi 6 e segg. del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 – 2021;

DATO ATTO che sono state indette procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno per varie categorie (attuali Aree) e profili, e che altre procedure sono in corso di avvio, secondo le previsioni dei precedenti Piani del fabbisogno;

VISTO l’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali...”;

TENUTO CONTO dell’indirizzo fornito dal competente Componente la Giunta Regionale con nota prot. Segr. n. 03/2025, acquisita al prot. n. RA/13677/25 del 15.1.2025, in virtù delle segnalate esigenze di ulteriore rafforzamento dell’organizzazione e dell’azione amministrativa dei vari Dipartimenti della Giunta Regionale;

RITENUTO dunque, in continuità ed a completamento di quanto previsto dalla D.G.R. n. 707/2023, richiamata anche dalle D.G.R. n. 71/2024 e n. 922/2024, di prevedere la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso il Servizio Autonomo Audit - ADA, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – USR 2016 ed i Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di legge, come dettagliato nell’ambito del Piano assunzionale di cui all’Allegato B) alla presente deliberazione;

RITENUTO inoltre di procedere alla programmazione delle progressioni verticali in deroga, ex art. 13, commi 6 e segg., del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, a valere sulle sole risorse di cui all’art. 1 comma 612 della L. n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55 del monte salari dell’anno 2018, all’interno e nei limiti del relativo budget, come da Allegato F) alla presente Deliberazione, dando atto che in merito non si applica la riserva del 50% dei posti disponibili

all'accesso dall'esterno;

RITENUTO in conclusione di prevedere la copertura di unità a tempo indeterminato come da allegati alla presente deliberazione, avendo riguardo agli obiettivi di performance da perseguire, entro e nei limiti delle risorse disponibili a valere sui risparmi conseguenti alle cessazioni dell'anno 2024 e sulle disponibilità residue sulle precedenti programmazioni ex art. 3, comma 5, del D.L. n. 90 del 24.6.2014, conv. dalla Legge n. 114 dell'11.8.2014 e s.m.i.;

RITENUTO infine di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato D) alla presente Deliberazione;

RICHIAMATO il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, anche quanto al sistema di classificazione ed ai profili professionali;

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

- Allegato A) "Dotazione organica";
- Allegato B) "Piano assunzionale 2025 – Assunzioni a tempo indeterminato";
- Allegato C) "Costo della dotazione organica";
- Allegato D) "Verifica dei limiti di spesa anno 2025";
- Allegato E) "Risorse finanziarie disponibili e costo Piano assunzioni annualità 2025";
- Allegato F) "Progressioni verticali in deroga anno 2025"

ATTESO che il provvedimento progr. n. 869/2025 del 16 gennaio 2025, contenente le suddette previsioni assunzionali ed i relativi allegati, è stato trasmesso alle OO.SS., nonché al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo per il relativo parere;

PRESO ATTO che, nella seduta della delegazione trattante del 27 gennaio 2025, il medesimo documento è stato oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali;

PRESO ATTO altresì che:

- con parere n. 2 del 31 gennaio 2025, allegato al verbale n. 3 in pari data, assunto al prot. n. RA/37754/25 del medesimo 31 gennaio, il Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita la necessaria documentazione, ha espresso "parere favorevole con riserva" alla proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 869/25, tenuto conto che:

- per il triennio 2025-2027 sussiste il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater L.n.296/2006, come attestato dal Dirigente del Servizio Personale con nota prot. n. 13413/25 del 15/01/2025 e come da allegato D) alla proposta di DGR 869/25 rammentando che la maggiore spesa

per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPCM 03/09/2019 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 557-quater;

- per il triennio 2025-2027 sussiste il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L.n.78/2010, come attestato dal Dirigente del Servizio Personale con nota prot. n. 13413/25 del 15/01/2025 e come da allegato D) alla proposta di DGR 869/25;
- la Regione Abruzzo presenta un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento;
- la spesa complessiva per le nuove (n. 96) unità di personale a tempo indeterminato che si intendono assumere nell'anno 2025 è pari a euro 3.265.428,70 e risulta interamente finanziata dalle economie derivanti da cessazioni intervenute nell'anno 2024 e anni precedenti;
- il piano assunzionale 2025-2027 di cui alla proposta di DGR 869/25 non comporta variazioni al bilancio di previsione 2025-2027;
- della relazione richiesta sugli equilibri sottoscritta dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore del Dipartimento Risorse;
- del parere di conformità finanziaria espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio”.

La riserva è posta per l'impossibilità oggettiva di asseverare alla data odierna il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio... in quanto:

- il parere favorevole espresso al bilancio 2025-2027 è stato subordinato al mantenimento degli accantonamenti alla missione 20 per le precisazioni ampiamente espresse nella relazione allegata al verbale n. 55/2024 ed in parte in questa sede riportate;
- la legge di stabilità 2025 e la legge di bilancio 2025-2027 emendate, quindi definitivamente approvate in data 30/12/2024, come risulta dai verbali del Consiglio regionale n. 16/1 e n. 16/2, seppur alla data odierna non ancora pubblicate e promulgate, come illustrato nel presente, riducono in particolare per l'anno 2025 gli accantonamenti previsti alla missione 20, come approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 853-C del 17/12/2024, per un importo complessivo di euro 4.457.000,00;

RICHIAMATA IN MERITO la sentenza n. 7/2022 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale del 2.02.2022, ed in particolare il punto 3.5 laddove si ravvisa che – in mancanza dell'atto di asseverazione richiesto ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L. n. 34/2019 - la capacità di spesa è limitata in base alla diversa regola del turn over al 100%, nei termini di cui all'art. 3, comma 5 e ss. del D.L. n. 90/2014;

PRESO ATTO TUTTAVIA CHE, con riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 - Annualità 2025, con il sopra riportato parere acquisito in data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con riserva per “l'impossibilità oggettiva di asseverare alla data odierna il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”, e ciò atteso l'utilizzo, disposto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 da parte del Consiglio Regionale, di una quota degli accantonamenti di cui alla Missione 20 della spesa;

RITENUTO, anche in virtù dei contenuti della richiamata sentenza della Corte dei Conti n. 7/2022, di procedere all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 - Annualità 2025, rinviandone l'attuazione, alla luce della riserva espressa dal Collegio dei Revisori nel parere di competenza, al superamento dei rilievi ivi formulati, e dunque all'esito di successive e specifiche interlocuzioni;

DATO ATTO INFINE CHE la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa, da intendersi integralmente trascritto,

1. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d'Abruzzo alla data dell'1.1.2025, come riportata nell'Allegato A);
2. Di prevedere l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell'Allegato B), così come dettagliatamente indicato per area e per profilo, attraverso procedure selettive, scorrimento di graduatorie regionali, laddove valide e disponibili, procedure comparative di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché reclutamento a copertura della quota d'obbligo di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
3. Di prevedere la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso l'USR Abruzzo 2016, presso i Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo ed il Servizio Autonomo Audit – ADA, come specificato nella premessa del presente provvedimento e come dettagliato nell'ambito del Piano assunzionale di cui al succitato Allegato B);
4. Di prevedere la programmazione delle progressioni verticali in deroga ex art. 13, commi 6 e segg., del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, a valere sulle sole risorse di cui all'art. 1 comma 612 della L. n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55 del monte salari dell'anno 2018, all'interno e nei limiti del relativo budget, come da Allegato F);
5. Di approvare dunque i seguenti allegati, tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato A) "Dotazione organica";
 - Allegato B) "Piano assunzionale 2025 – Assunzioni a tempo indeterminato";
 - Allegato C) "Costo della dotazione organica";
 - Allegato D) "Verifica dei limiti di spesa anno 2025";
 - Allegato E) "Risorse finanziarie disponibili e costo Piano assunzioni annualità 2025";

- Allegato F) “Progressioni verticali in deroga anno 2025”;

6. Di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all’art. 19, commi 5 bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato D) della presente Deliberazione;

7. Di rinviare l’attuazione delle misure di cui al Piano al superamento dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori nel menzionato parere in data odierna, e dunque all’esito di successive e specifiche interlocuzioni;

8. Di dare atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti dell’aggregato “spesa di personale”, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Dania Aniceti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Giannangeli
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Strategia naz.le aree int.; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;
Controllo di gest enti strum. e soc. part.
Mario Quaglieri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALL. A - dotazione organica.pdf
Impronta DC1B2668012AE6D24CA691E33322C72AAACE0053EB489A5514E3EF859AF92CAFF

Nome allegato: ALL. B - piano assunz. 2025 assunz. a tempo indet..pdf
Impronta 333BC431D8453060D96B2013AE BBB55C68BD39271BF5486C82BE0157CAC1E762

Nome allegato: ALL. C - costo della dotazione organica.pdf
Impronta FA0B8C1EAC9CBF7AD49E5E1CC7F9C0E2F5A2A6758CA276C5B5C937A81FABBCCB

Nome allegato: ALL. D - verifica limiti di spesa anno 2025.pdf
Impronta 2E9635370D2E7470BF2468EAA818BDD30548D8C6FC90074322BE0DB10FE9C213

Nome allegato: ALL. E - risorse finanz. dispon. e costo Piano_assunz. 2025.pdf
Impronta 37711D26E61CD863A94C1FBE1985A9657C2AD1101A3F2E276C586EEC58D38380

Nome allegato: ALL. F - progr. verticali in deroga anno 2025.pdf
Impronta 7E90C89867B742EC456AEBBE5339F90835F554A6407A0FAE05C7E2238B4E4146



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 31/01/2025 20:04:14
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**EMANUELA MURRI
SEGRETARIO**

Data: 31/01/2025 20:17:16
Nr. di serie certificato: 944479494590345665